



## **REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE**

### REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE

CISIA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL 16 DICEMBRE 2020

## **REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali del CISIA.

### **Art. 2 (Definizione)**

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi, per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure le riunioni per le quali è previsto che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi.

### **Art. 3 (Requisiti tecnici minimi)**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) visione contestuale degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, file condivisi. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica. In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non contemplati fra quelli menzionati, ma utili allo scopo, gli stessi potranno essere ritenuti idonei previa approvazione del presidente dell’organo stesso.

### **Art. 4 (Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica)**

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

## **REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE**

### **Art. 5 (Convocazione)**

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata secondo le medesime modalità stabilite dallo Statuto del Consorzio
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.

### **Art. 6 (Svolgimento delle sedute)**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria stabiliti dallo Statuto. La sussistenza di detti requisiti è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale della seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.
4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano al massimo entro 2 ore dalla sospensione del collegamento. Se la delibera non è urgente, il tempo per esprimere il proprio voto si estende alle 24 ore successive all'inizio della seduta.
5. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
6. Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente mantengono i microfoni spenti. La richiesta di intervento al Presidente verrà formulata attraverso le funzionalità presenti nello strumento (chat, alzata di mano...) e quindi concessa tramite attivazione del microfono da parte del Presidente o del segretario verbalizzante.

## **REGOLAMENTO SEDUTE TELEMATICHE**

### **Art. 7 (Verbale di seduta)**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
  - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
  - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
  - g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione dei componenti e di approvazione/non approvazione.
3. Il verbale della riunione telematica, potrà essere firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario.
4. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Di tale circostanza sarà reso partecipe tutto il consiglio o collegio ad inizio della seduta. In caso di registrazione, la stessa è custodita agli atti del consorzio per un periodo di 10 anni. La registrazione sarà accessibile ai membri degli organi interessati.
5. È fatto divieto ai partecipanti di procedere alla registrazione in modo autonomo.
6. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

### **Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione, da parte dell'Assemblea del CISIA.
2. La possibilità di effettuare sedute in modalità telematica degli organi collegiali sarà mantenuta anche dopo la data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, come possibile alternativa alle sedute in presenza.
3. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto del Consorzio.